

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE**

"Accademia del Buon Talento"

C.F. 94243730481

Via San Domenico, 20

50063 Figline e Incisa Valdarno (Fi)

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Ottobre, alle ore 21,30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Accademia del Buon Talento.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Laura Andreini, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Sig.ra Elena Giachi quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea la Sig.ra Laura Andreini, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Accademia del Buon Talento APS"

gn
Laura Andreini
Laura Andreini

2

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
[Signature]

(La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale*" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**Accademia del Buon Talento Associazione di promozione sociale (APS)**")

Le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017),

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Toscana.

Viene riassegnata la carica di Vice Presidente rimasta vacante a seguito delle dimissioni dell'associata Clarissa Toti, come risulta dal verbale della riunione del 22/10/2019. L'Assemblea nomina a maggioranza Elena Giachi Vice Presidente. La Sig.ra Elena Giachi dichiara di accettare l'incarico e ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata.

Alle ore 22,15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

GA
Elena Giachi
Valentina Rugolo

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Il Segretario

Il Presidente



I soci:

Laura Andreini



Elena Giachi



Valentina Rugolo



Samuele Amidei



Alessandro Papini



Gabriele Andreini



Gianluca Andreini



REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

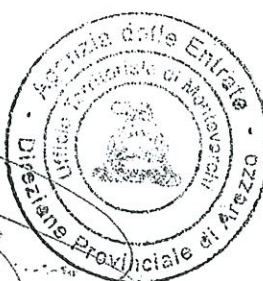
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 28.10 AL N. 1170 SERIE 3

2020

L'ADDETTO

Francesca Camiciottoli





PEC: academia del buen talento@pec.rr

“Accademia del Buon Talento associazione di promozione sociale APS”

con sede in via San Domenico 20, Figline e Incisa Valdarno.

Art.1 – È costituita l'Associazione denominata "Accademia del Buon Talento associazione di promozione sociale APS" ente del terzo settore, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, (da qui in poi "ABT"). L'ABT è una libera associazione di fatto, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

5

Sa

Blue Jewel

Sh

H-A

A

L'associazione ha sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), ed ha durata illimitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art.2 - L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per: diffondere la cultura musicale e dell'arte in generale; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti in campo musicale ed artistico; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art.3 - L'ABT, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività. Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni-concerto, corsi di perfezionamento per giovani e adulti; Attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, professionisti, corsi di perfezionamento, masterclass; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino,

En
Eleonora
Valentina Ruggio

6

sd

sd

pubblicazione di atti di convegno, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d, f, g, i, j, k, l dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 e in particolare si propone di occuparsi di:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

CA

Stefano G. Ser.

Eleonora Rugolo

0

Stefano G. Ser.

Stefano G. Ser.

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Ga
Elisabetta
Elisabetta Rizzo

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Si distinguono soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; soci onorari: persone, enti, o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione; gli stessi sono esonerati dal versamento di quote annuali e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art.5 – La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo, il Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

ga
Olivia Gioel
Valeria Fregato

Art.6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio all'immagine o agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: il richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Consiglio direttivo.

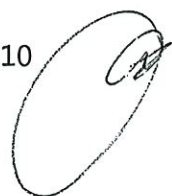
Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di

Ga
Suegior
Valentina Rizzo





quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art.7 – Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art.8 – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo e ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite anno per anno dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

En
Eleonora Rugolo

11

Al
Al

o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

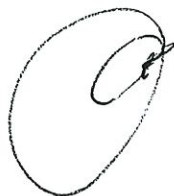
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/ bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà

Ga
Stefano
Valentina Ruggio



predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art.9 - L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.10 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;

gm

Allegato

Valentina Ruglo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- (l'eventuale Revisore Legale dei conti).

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art.11 – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza



[Firme manoscritte e segni grafici]

dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione viene comunicata per iscritto ad ogni associato all'indirizzo risultante nel libro degli associati, per posta tradizionale, elettronica o comunque con mezzo tracciato, e conterrà il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

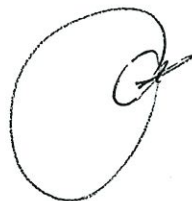
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e/o con pubblicazione su internet.

Art.12 – L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato; prima dell'inizio della seduta questi nomina un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere – assieme al Presidente – il verbale finale.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

GA
Salentina Rugolo



- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

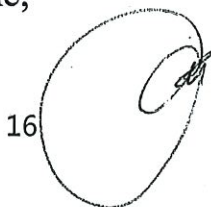
L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

Ga
Anna Gioia
Valentina Rugolo



Handwritten signature

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 5 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Ga
Oliverio
Valentina Rugolo

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a

En
Antonio J. del
Valentini Rucolo



maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.14 – Il Presidente dura in carica 5 anni, ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Se non provvede l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente. Presiede le riunioni del Consiglio

Ga
Volentieri Rugolo



Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.15 – L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

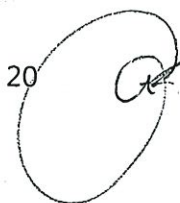
Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art.16 - Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti

Ga





Valentina Rugolo

di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.17 – Tutte le cariche elettive sono gratuite per l'esercizio delle attività di gestione dell'associazione; nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle cariche elettive, è previsto unicamente il rimborso delle spese documentate.

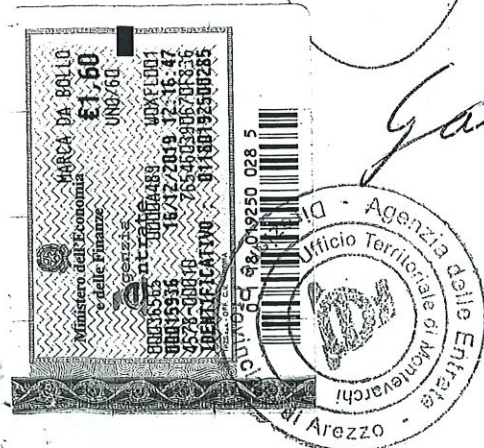
Art.18 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Figline e Incisa Valdarno, lì 21/10/2020



[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]



[Firma manoscritta]
[Firma manoscritta]
[Firma manoscritta]